



PARERE MOTIVATO
n. 164 del 24 agosto 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità. Variante urbanistica relativa al progetto di pista ciclabile tra le frazioni di Tramonte e Monteortone. Comune di Teolo (PD).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 24 Agosto 2016 come da nota di convocazione in data 22 Agosto 2016 prot. n. 319042 ;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Teolo con nota prot. n.8497 acquisita al protocollo regionale al n.220346 del 07.06.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante urbanistica relativa al progetto di pista ciclabile tra le frazioni di Tramonte e Monteortone;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.1913 del 27.06.16 assunto al prot. reg. al n.249497 del 27.06.16 dell'Autorità di Bacino che di seguito si riporta:

Ciò premesso, con riguardo ai contenuti della documentazione presentata, si comunica che, in base al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione, (cfr. tav 86 del PAI), e al Piano di gestione del rischio di alluvioni (cfr <http://www.alpiorientali.it> tav. P6) per l'area in oggetto, allo stato attuale, non sussistono condizioni di pericolosità note, né vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino.

- Parere n.53707 del 30.06.16 assunto al prot. reg. al n.261378 del 5.07.16 dell'ULSS 16 che di seguito si riporta:

Nell'ambito delle proprie competenze di tipo igienico-sanitario, si elencano le seguenti osservazioni:

- a) In fase di progettazione esecutiva siano rispettati i requisiti di accessibilità, visitabilità ed adattabilità come prescritto dal D.M. n. 236/89 e DGRV n. 509/2010 e DGRV n. 1428/2011.
 - b) Nella progettazione della viabilità siano considerate le norme contenute nel codice della strada;
- Distinti saluti.

- Parere n.8217 del 5.07.16 assunto al prto. reg. al n.267613 dell'11.07.16 della Soprintendenza archeologica del Veneto che di seguito si riporta:

Con riferimento alla variante in argomento, facendo seguito alla richiesta in oggetto pervenuta dalla Regione Veneto, Area Infrastrutture, con nota prot. n. 232163 del 14/06/2016, assunta agli atti con prot. n. 7405 del 17/06/2016, questa Soprintendenza formula le seguenti osservazioni e valutazioni.

Dalla documentazione agli atti della Scrivente si evince che la variante non ricade in un'area interessata da provvedimenti di dichiarazione di interesse archeologico, né sussistono, allo stato attuale, elementi che facciano ipotizzare un rischio archeologico.

Tuttavia, le opere ricadono all'interno di un territorio interessato da diverse testimonianze archeologiche, così come si evince anche dal documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico (D. Lgs. 50/2016, art. 25) citato al paragrafo 2.7.6.4 del Rapporto Ambientale Preliminare.

Per i motivi suesposti, pur ritenendo possibile l'esclusione della variante in oggetto dalla procedura *de qua*, considerata la tipologia degli interventi in progetto, si chiede, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D. Lgs 152/2006, che tutte le opere di manomissione del suolo siano realizzate con assistenza archeologica, al fine di prevenire il danneggiamento di eventuali livelli archeologicamente significativi.

Tale assistenza dovrà essere effettuata da operatori archeologi con adeguata professionalità con oneri non a carico di questa Soprintendenza che si riserva la direzione scientifica dell'intervento.

Resta salvo, in ogni caso, il disposto dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 circa l'obbligo di dare immediata comunicazione a questa Soprintendenza in caso di rinvenimenti fortuiti di reperti e/o contesti di interesse archeologico.



- Parere n.74109 del 29.07.16 assunto al prot. reg. al n.293087 del 29.07.16 dell'ARPAV di Padova che di seguito si riporta:

Parere su progetto illuminotecnico di illuminazione pubblica al servizio di Via Monteortone con annessa nuova pista ciclabile, ai sensi della Legge Regionale n. 17/09 – Comune di Teolo (PD)

Su richiesta della Regione Veneto nell'ambito di istruttoria di assoggettabilità VAS, riguardante il Progetto di pista ciclabile tra le frazioni di Tramonte e Monteortone in Comune di Teolo, viene redatto il presente parere tecnico sul progetto illuminotecnico in oggetto, ai fini del rispetto della normativa regionale sull'inquinamento luminoso.

Impianti oggetto del parere

- Illuminazione pubblica al servizio di Via Monteortone e dell'annessa nuova pista ciclabile. Contestualmente all'intervento di via Monteortone è prevista la revisione dell'illuminazione del parcheggio pubblico antistante l'hotel Leonardo da Vinci, in Comune di Teolo.

Riferimenti normativi

La norma per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli Osservatori astronomici è la **Legge Regionale del Veneto del 7 agosto 2009 n.17** (pubblicata sul B.U.R. n. 65/2009).

I punti fondamentali della LR presi in considerazione nel caso in oggetto sono i seguenti:

1. Utilizzo di apparecchi con emissione nulla verso l'alto (art. 9, comma 2, lettera a).
2. Utilizzo di apparecchi a LED con efficienza della sorgente superiore a 90 lm/W (art. 9, comma 2, lettera b).
3. Rispetto delle luminanze minime previste dalle norme di sicurezza UNI (art. 9, comma 2, lettera c): le luminanze mantenute non dovranno essere superiori, entro le tolleranze (dell'ordine del 15%), a quelle previste per le categorie illuminotecniche di esercizio.
4. Rispetto del rapporto interdistanza/altezza minimo di 3.7.
5. Presenza di controllo di flusso e riduzione del flusso almeno del 30% dopo le ore 24.00 (art. 9, comma 2, lettera d) o spegnimenti e riduzioni di flusso ulteriormente migliorativi.

Considerazioni tecniche

In base alla documentazione tecnica fornita, si possono svolgere le seguenti considerazioni, con riferimento ai punti normativi sopra evidenziati.



Via Monteortone e annessa pista ciclabile

1. Non è possibile verificare il rispetto del requisito richiesto, poiché non vengono fornite le tabelle fotometriche numeriche degli apparecchi proposti e/o i file eulumdat; inoltre le potenze previste risultano del tutto elevate ed inusuali per una strada di tale categoria illuminotecnica.
2. Non viene fornito il dato relativo all'efficienza delle sorgenti LED. Inoltre occorre specificare la temperatura di colore utilizzata: non verrà accettata una temperatura di colore superiore ai 4000 K.
3. Le categorie illuminotecniche di progetto attribuite alla strada e alla pista ciclabile, pari rispettivamente a ME4 e S3 (rif. norme UNI 11248 e UNI EN 13201), risultano ammissibili.
Non viene tuttavia fornito il calcolo illuminotecnico da cui si evinca che la luminanza e l'illuminamento medi mantenuti relativi rispettivamente alla strada e alla pista ciclabile sono conformi alla classificazione illuminotecnica e in particolare non superano i valori previsti dalle categorie illuminotecniche individuate, entro una tolleranza del 15%.
4. Il rapporto interdistanza/altezza risulta dalle planimetrie superiore al valore limite di 3.7, quando consentito da accessi stradali e ostacoli.
5. E' correttamente previsto l'impiego di apparecchi dotati di dispositivo in grado di ridurre il flusso luminoso, ma non vengono tuttavia esplicitati i regimi di gestione del flusso luminoso che si intendono adottare (orari e percentuali di riduzione del flusso).

Parcheggio antistante hotel Da Vinci

Non vengono fornite le caratteristiche tecniche degli apparecchi a paletto da cui si possa evincere l'applicabilità per gli stessi delle deroghe previste all'art. 9, comma 4, lettera f, della LR 17/09.

Conclusioni

Il progetto illuminotecnico presentato non risulta conforme alle richieste della Legge Regionale e necessita di revisione sostanziale con integrazione della documentazione progettuale secondo quanto indicato.

In riferimento alla vs. nota Prot. n. 232163 del 14/06/2016, è stata esaminata la documentazione e si evidenziano le seguenti osservazioni:

- in merito alla descrizione ambientale del rapporto si evidenzia che lo Scolo Rialto risulta essere tra i corpi idrici superficiali oggetto di monitoraggio per la qualità delle acque da parte di ARPAV; il punto di monitoraggio è situato a valle del centro urbano di Abano Terme e i risultati del monitoraggio nell'anno 2015 hanno fornito un indice LIMeco con giudizio cattivo; l'intervento di collegamento di utenza alla rete fognaria risulta perciò essere fortemente auspicabile;
- in merito alla parte di progetto del sistema di illuminazione, relativo alla rifacimento della sede stradale e



alla previsione della pista ciclabile, si evidenzia la necessità di un approfondimento; si allega alla presente il parere sul progetto illuminotecnico espresso dalla competente struttura del Dipartimento.

VISTA la RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 121/2016

“Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per la Variante urbanistica per la realizzazione della pista ciclabile nelle frazioni di Tramonte e Monteortone, in Comune di Teolo (PD)

Pratica 3305

Codice SITI NATURA 2000: IT3260017 “Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco”

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. “Habitat”, 2009/147/Ce e ss.mm.ii. “Uccelli”, D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dal dott.agr. Giacomo Gazzin, acquisito al prot. reg. con n. 220346 del 07/06/2016;

PRESO ATTO che l'intervento prevede: A) RETE FOGNARIA (3925 m) che a sua volta prevede 1. realizzazione di una nuova condotta di fognatura nera a gravità lungo Via delle Terme (DN 250 mm in ghisa); 2. realizzazione di una nuova condotta di fognatura nera a gravità lungo la laterale a nord di Via delle Terme (DN 250 mm in PVC PN 16); 3. realizzazione nuova condotta di fognatura nera a gravità lungo via dei Castagni (DN 250 mm in PVC PN 16) che si immette nella nuova condotta di via delle Terme; 4. realizzazione nuova condotta di fognatura nera a gravità lungo via dei Roveri e via Tramonte interna (DN 250 mm in PVC PN 16) che si immettono nella nuova condotta di via Tramonte; 5. realizzazione della nuova condotta in via Tramonte e via Monteortone - S.P. n. 25 e S.P. n. 25 dir. (DN 250 mm in ghisa), proseguendo poi in via dei Salici fino all'impianto di sollevamento S1 (DN 250 mm in PVC PN 16); 6. realizzazione della nuova condotta in via dei Salici, dall'impianto di sollevamento S1 in direzione sud (DN 250 mm in PVC PN 16); 7. realizzazione nuova condotta in via Monteortone (DN 250 mm in ghisa), affiancata alla condotta in



pressione (DN 100 mm in ghisa) in partenza dal sollevamento S1 in via dei Salici; 8. realizzazione di una nuova condotta di fognatura nera a gravità in via Monteortone (S.P. n. 25 dir.), in partenza dalla vasca di quiete nei pressi dello scolo Rialto (DN 300 mm in ghisa), fino al collegamento con la rete esistente in via San Daniele; 9. realizzazione nuova condotta in pressione (DN 100 mm in ghisa) in via dei Frassini, a partire dall'impianto di sollevamento S2 fino alla nuova rete in via Monteortone; 10. realizzazione nuova condotta in via L. da Vinci, a gravità (DN 250 mm in PVC PN 16) per collegare la fognatura nera esistente a monte con la nuova condotta di via Monteortone; 11. realizzazione di una nuova condotta di fognatura nera a gravità lungo la laterale di via Monteortone fino alla condotta esistente di via dei Frassini (DN 250 mm in PVC PN 16); 12. realizzazione nuova condotta in pressione (DN 150 mm in ghisa) in via San Daniele e in via Santuario per collegare le nuove reti alla condotta esistente di AcegasAps; B) PISTA CICLABILE ED ALLARGAMENTO STRADALE SP 25 dir (730 m), di via Monteortone SP nr. 25 dir dalla progr. Km 0+320 alla progr. Km 1+220 con la realizzazione della pista ciclabile;

PRESO ATTO che le condotte di fognatura nera saranno tutte posizionate all'interno del sedime stradale ad esclusione di: 1. dell'impianto S1 che verrà posizionato in un'area di proprietà privata lungo via Dei Salici a destinazione di PRG fascia di rispetto stradale; 2. dell'impianto S3 che verrà posizionato in un'area di proprietà privata lungo via San Daniele a destinazione di PRG a parcheggio; 3. è stato inoltre previsto l'asservimento anche per le condotte che saranno posate lungo le vie laterale a nord via delle Terme, via Dei Roveri, via Dei Salici, laterale di via Monteortone e via Leonardo Da Vinci, in quanto dette strade risultano ancora in proprietà privata;

PRESO ATTO che l'allargamento stradale e la pista ciclabile saranno realizzate lungo il lato destro di via Monteortone occupando in parte degli scoli laterali a cielo aperto della viabilità esistente (che verranno traslati) in parte aree agricole ed in parte aree di attuale pertinenza stradale;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione di incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "G05.11 - Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "J02.01.03 - Drenaggio – interrimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere", "J02.05.02 - Modifica alle strutture dei corsi d'acqua interni (inclusa l'impermeabilizzazione dei suolo nelle zone ripariali e nelle pianure alluvionali)", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo", "J03.02.01 - Riduzione degli spostamenti o delle migrazioni – presenza di barriere agli spostamenti o alla migrazione";

PRESO ATTO che per ciascuno dei suddetti fattori perturbativi è stato definito il dominio spaziale e temporale;



PRESO ATTO che l'ambito di massima influenza di cui all'area di analisi ricomprende un intorno di 250 m rispetto ai fattori perturbativi individuati;

PRESO ATTO e VERIFICATO che, relativamente alla localizzazione rispetto i siti della rete Natura 2000, gli effetti del piano in argomento ricadono parzialmente all'interno del sito IT3260017 "Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco";

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dagli interventi in argomento sono altresì disciplinati, ai fini dell'integrità e della coerenza della rete Natura 2000, dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalla D.G.R. n. 786/2016 e dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E);

RITENUTO che nell'esecuzione degli interventi in argomento si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;

PRESO ATTO e VERIFICATO che nello studio risultano coinvolte superfici riferibili all'habitat di interesse comunitario: 9260 - Boschi di *Castanea sativa*;

PRESO ATTO che nello studio risultano indicate coinvolte le seguenti specie: *Ixobrychus minutus*, *Egretta garzetta*, *Ardea cinerea*, *Anas platyrhynchos*, *Pernis apivorus*, *Circaetus gallicus*, *Circus aeruginosus*, *Accipiter nisus*, *Buteo buteo*, *Falco tinnunculus*, *Falco subbuteo*, *Falco peregrinus*, *Perdix perdix*, *Coturnix coturnix*, *Crex crex*, *Gallinula chloropus*, *Fulica atra*, *Charadrius dubius*, *Vanellus vanellus*, *Scolopax rusticola*, *Larus ridibundus*, *Columba palumbus*, *Streptopelia decaocto*, *Streptopelia turtur*, *Otus scops*, *Asio otus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Picus viridis*, *Alauda arvensis*, *Ptyonoprogne rupestris*, *Prunella collaris*, *Monticola saxatilis*, *Monticola solitarius*, *Turdus merula*, *Turdus pilaris*, *Turdus philomelos*, *Turdus iliacus*, *Turdus viscivorus*, *Hippolais polyglotta*, *Sylvia cantillans*, *Sylvia melanocephala*, *Sylvia hortensis*, *Sylvia nisoria*, *Lanius collurio*, *Garrulus glandarius*, *Pica pica*, *Sturnus vulgaris*, *Emberiza cirlus*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus noctula*, *Myotis myotis*, *Eptesicus serotinus*, *Plecotus austriacus*, *Tadarida teniotis*, *Musccardinus avellanarius*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hypsugo savii*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Podarcis muralis*, *Natrix tessellata*, *Lacerta bilineata*, *Hyla intermedia*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*;

RISCONTRATO che, rispetto alla vigente cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto di cui alla D.G.R. n. 2200/2014, le specie di cui è possibile o accertata la presenza (Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce) comprendono: *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Egretta garzetta*, *Pernis apivorus*, *Circus aeruginosus*, *Falco peregrinus*, *Caprimulgus europaeus*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Myotis myotis*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Hypsugo savii*, *Eptesicus serotinus*, *Tadarida teniotis*, *Musccardinus avellanarius*;

RISCONTRATO che rispetto alla verifica dell'idoneità delle precedenti specie, nell'area di analisi sono presenti i seguenti ambienti attribuiti alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo



urbano)", "11330 - Ville Venete", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13420 - Aree in trasformazione", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "31100 - Bosco di latifoglie", "31132 - Castagneto dei substrati magmatici", "31152 - Robinieta", "31171 - Querceto dei substrati magmatici con elementi mediterranei", "32221 - Pseudomacchia" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del DPR n. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

VERIFICATO che rispetto a tali ambiti non varia l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate purché siano utilizzate specie vegetali autoctone e locali, coerenti con il contesto ecologico dell'area;

RITENUTO che per la nuova viabilità (pista ciclabile - allargamento sede stradale) sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni prescrittive:

- impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
- favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam per tale viabilità;
- installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
- verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;

CONSIDERATO che è prevista l'illuminazione a servizio dell'intera area;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con



lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell'area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui siano correttamente attuate le seguenti indicazioni prescrittive;

CONSIDERATO che per l'analisi della possibilità di incidenza risulta applicato un metodo soggettivo di previsione (il cd. "giudizio esperto") e che ciò impone l'obbligo di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni di cui al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all'interno limiti spaziali e temporali dell'analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

CONSIDERATO che il grado di conservazione degli habitat, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende tre sottocriteri (1. grado di conservazione della struttura, 2. grado di conservazione delle funzioni, 3. possibilità di ripristino) e che nel particolare:

1. il grado di conservazione della struttura compara la struttura di un habitat con i dati del manuale d'interpretazione e con le altre informazioni scientifiche pertinenti, quali i fattori abiotici a seconda dell'habitat considerato;
2. il grado di conservazione delle funzioni prevede la verifica del mantenimento delle interazioni tra componenti biotiche e abiotiche degli ecosistemi e della capacità e possibilità di mantenimento futuro della sua struttura, considerate le possibili influenze sfavorevoli, nonché tutte le ragionevoli e possibili iniziative a fini di conservazione;
3. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;



CONSIDERATO che il grado di conservazione delle popolazioni delle specie, così come definito dalla decisione 2011/484/Ue, comprende due sottocriteri (1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie (habitat di specie) e 2. la possibilità di ripristino):

1. il grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie valuta nel loro insieme gli elementi degli habitat in relazione ai bisogni biologici della specie (gli elementi relativi alla dinamica della popolazione sono tra i più adeguati, sia per specie animali che per quelle vegetali, oltre alla struttura degli habitat di specie e ai fattori abiotici che devono essere valutati), definendo a.) le aree occupate dalla popolazione della specie nelle diverse stagioni; b) i requisiti (delle aree effettivamente occupate) che soddisfano tutte le esigenze vitali della specie (tipicamente aree di: residenza; reclutamento e insediamento; alimentazione; nursery; riproduzione e accoppiamento; nidificazione e deposizione; sosta temporanea (comprese migrazioni); sosta prolungata (comprese migrazioni, svernamento, estivazione, ecc.); c) le relazioni dei differenti habitat di specie rispetto ai diversi cicli di vita;
2. la possibilità di ripristino è considerata esclusivamente se l'habitat subisce effettive incidenze significative negative;

CONSIDERATO che i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico si riferiscono a situazioni in cui i piani, i progetti e gli interventi risultano essere indispensabili:

1. nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza, ambiente);
2. nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;
3. nel quadro di attività di natura economica o sociale rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico;

CONSIDERATO inoltre che per il riconoscimento della sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'interesse pubblico deve essere rilevante anche rispetto agli obiettivi della direttiva 92/43/Cee e 2009/147/Ce;
2. l'interesse pubblico deve essere a lungo termine e tale orizzonte temporale deve essere definito;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l'ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il "Principio di precauzione", che in sostanza dice che "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale";

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 2299/2014, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

RITENUTO di prescrivere, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce:



1. che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D02.09 - Altre forme di trasporto dell'energia e di linee di servizio (inclusi acquedotti)", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "G01.02 - Passeggiate, equitazione e attività con veicoli non motorizzati", "G01.03 - Attività con veicoli motorizzati", "G05.11 - Lesioni o morte da impatti con infrastrutture o veicoli", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H02 - Inquinamento delle acque sotterranee (sorgenti puntiformi e diffuse)", "H04.02 - Immissioni di azoto e composti dell'azoto", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05.01 - Presenza di immondizia e altri rifiuti solidi", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "J02.01.03 - Drenaggio – interrimento di fossi, canali, stagni, specchi d'acqua, paludi o torbiere", "J02.05.02 - Modifica alle strutture dei corsi d'acqua interni (inclusa l'impermeabilizzazione del suolo nelle zone ripariali e nelle pianure alluvionali)", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo", "J03.02.01 - Riduzione degli spostamenti o delle migrazioni – presenza di barriere agli spostamenti o alla migrazione";
2. che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
3. che per la nuova viabilità (pista ciclabile - allargamento sede stradale) sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam per tale viabilità;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dal monitoraggio per tale viabilità;
4. che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
5. che si provveda al rispetto dei divieti e degli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalla D.G.R. n. 786/2016;
6. che sia predisposta apposita relazione sul rispetto delle presenti prescrizioni da comunicare per tramite del Comune di Teolo all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza e di comunicare la data di avvio e di conclusione degli interventi relativi alla fase di cantiere (e gli eventuali periodi di sospensione);
7. che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili



incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;

8. di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'autorità competente per la valutazione di incidenza per le opportune valutazioni del caso;
9. di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione del dott.agr. Giacomo Gazzin, il quale dichiara che "La descrizione del progetto riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione" e che "con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sul sito della Rete Natura 2000 SIC-ZPS3260017"

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a procedura di VAS per la Variante urbanistica per la realizzazione della pista ciclabile nelle frazioni di Tramonte e Monteortone, in Comune di Teolo (PD)."

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 121/2016;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 24 agosto 2016, che evidenzia come la variante urbanistica relativa al progetto di pista ciclabile tra le frazioni di Tramonte e Monteortone nel Comune di Teolo, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VincA precedentemente riportate;

EVIDENZIATO che il Rapporto Ambientale Preliminare prende in considerazione, oltre agli aspetti ambientali relativi alla realizzazione della pista ciclabile, oggetto della presente valutazione, anche quelli relativi alla sistemazione complessiva dell'intero intervento progettuale che consta nella realizzazione di una nuova rete di fognatura nera lungo le vie Monteortone, delle Terme, dei Castagni, dei Salici, dei Roveri, dei Frassini, Da Vinci, Santuario e San Daniele in Comune di Teolo allo scopo di allacciare i fabbricati prospicienti le strade collegando l'intera rete alla fognatura nera in comune di Abano Terme, e contestualmente, di adeguare la SP25 e realizzare il percorso ciclabile lungo via Monteortone, SP25, oggetto di variante urbanistica e di collegarlo all'anello delle piste ciclabili esistente nel territorio dei Colli Euganei;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante urbanistica relativa al progetto di pista ciclabile tra le frazioni di Tramonte e Monteortone nel Comune di Teolo, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.

Considerata la valutazione effettuata riguardante esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i., si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VInCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso